



**VERBALE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA**  
**Riunitosi nell'ambito della seduta consiliare del 3 novembre 2014**  
(Artt.1 comma 2 e 13 - comma 2. del Regolamento per il Consiglio Comunale)

Presenti:

- IL PRESIDENTE Avv. Stefano LEGNANI
- I VICE PRESIDENTI: Consiglieri Enrico CENETIEMPO e Mario FORLANO

Il Vice Segretario Generale vicario: Avv. Marina Ceresa

**Oggetto: Decisione dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 1 co. 2 del Regolamento per il Consiglio Comunale in merito all'ambito di applicazione dell'art. 58<sup>1</sup>, comma 2° "Fatto personale" del Regolamento.**

**Il Presidente Avv. Legnani:** apre la seduta esponendo la questione posta all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza, vale a dire se il Consigliere abbia o meno la facoltà di intervenire per fatto personale già nella fase delle comunicazioni preliminari, quindi in un momento antecedente l'appello nominale. Evidenzia che la situazione in esame non è espressamente disciplinata dall'art. 58 del Regolamento consiliare e che nel processo decisionale occorrerà tener conto delle contrapposte esigenze di garantire, da un lato, la tutela dell'onorabilità dell'Amministratore sin dalla convocazione dell'adunanza e per tutta la durata dei lavori consiliari e, al tempo stesso, il diritto dell'interessato, che si veda negare tale facoltà dal Presidente, di rimettere la decisione al Consiglio, il che può avvenire unicamente dopo l'appello iniziale.

**Il V. Segretario Generale v. Avv. Ceresa:** osserva che sul piano sistematico la norma *de qua* è contenuta nel Capo V "Ordine dei lavori" così come l'art. 54, comma 2° che disciplina le cd. "comunicazioni preliminari", per cui può ragionevolmente ritenersi che sin dal momento della convocazione ogni componente debba mantenere un comportamento corretto e rispettoso verso i colleghi. Precisa inoltre che qualora l'esigenza di intervenire per "fatto personale", come declinato dall'art. 58, 1° co., si manifestasse in un momento antecedente l'appello iniziale non si potrebbe, per ciò solo, precludere all'interessato di intervenire a propria difesa.

**Il V. Presidente Cons. Cenetiempo:** ritiene che gli interventi per fatto personale debbano essere consentiti solo dopo l'inizio della seduta, ovverosia, in un momento

<sup>1</sup> Art. 58 del Regolamento per il Consiglio Comunale – FATTO PERSONALE

1. Costituisce "fatto personale" l'attacco sulla condotta del Sindaco, di un Consigliere o di un componente della Giunta o l'attribuzione al medesimo di fatti ritenuti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussista o meno. Se l'interessato insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese. Gli interventi sul fatto personale non possono durare per più di dieci minuti.
3. Qualora nel corso della discussione il Sindaco, un Consigliere o un componente della Giunta sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una Commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
4. La Commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnatole.
5. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione senza votazioni.

successivo all'appello iniziale, al fine di consentire al Consiglio di decidere nel caso di pronuncia negativa del Presidente. Considera inoltre che l'interessato, assente nel momento in cui viene resa dal collega la dichiarazione lesiva, ben potrebbe replicare in una fase successiva della medesima seduta o addirittura in un'altra adunanza.

**Il V. Presidente Cons. Forlano:** concorda con l'opinione espressa dal Presidente.


Dopo una breve discussione l'Ufficio di Presidenza, visti gli articoli 1, comma 2 e 58 del Regolamento del Consiglio Comunale, udito l'intervento del V. Segretario Generale v., assume la seguente unanime decisione:

**Se l'esigenza di intervenire per fatto personale, ai sensi dell'art. 58, 1° comma del Regolamento per il Consiglio Comunale, si manifesta durante la fase delle comunicazioni preliminari, l'interessato può chiedere la parola per segnalare tempestivamente il fatto al Presidente, precisandone i motivi.**

**Il Presidente, subito dopo l'appello iniziale, decide se il fatto sussista o meno.**

**In caso di diniego da parte del Presidente e qualora l'interessato insista nella richiesta, troverà applicazione l'art. 58, comma 2° del Regolamento per il Consiglio Comunale, per cui la decisione verrà assunta dal Consiglio Comunale, senza discussione, con votazione palese.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Avv. Stefano Legnani



IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Enrico CENETEMPO



IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
- Mario FORLANO



La segretaria verbalizzante  
Anna ARNABOLDI

